

Direttive relative al tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. \.2002, vincitori del concorso indetto con D.M. 9.12.1998.

(Circolare n. P-1945/2002 del 29 gennaio 2002 - Deliberazione del 24 gennaio 2002)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 gennaio 2002:

vista la delibera in data 16 gennaio 2002 e successive integrazioni con cui l'Assemblea plenaria ha proceduto all'approvazione della graduatoria, alla nomina dei vincitori del concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.98, con conseguente destinazione dei medesimi nelle sedi indicate per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

considerato che con D.M. 18.1.2002 i 358 vincitori del concorso suindicato sono stati nominati uditore giudiziario e invitati a prendere possesso nelle rispettive sedi di tirocinio nel periodo compreso tra l'1 e l'11.2.2002;

ritenuto che il tirocinio degli uditori vincitori del concorso di cui sopra ricade sotto la normativa regolamentare deliberata dal C.S.M. l'11 giugno 1998 e recepita nel D.P.R. 17 luglio 1998;

che tale regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico e programmatico capace di valorizzare i contributi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella delicata fase della formazione iniziale (ivi compresi gli stessi uditori) e, nel contempo, ha introdotto uno stretto collegamento tra funzione formativa e verifica dell'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

che per quanto concerne la durata del tirocinio l'art. 3 del D.P.R. 17.7.1998 prevede che la durata complessiva sia determinata per ciascun concorso dal Consiglio Superiore della Magistratura e non può di regola essere inferiore a diciotto mesi;

che, peraltro, l'art. 129 del R.D. 30.1.1941 n. 12, individuava la durata del tirocinio in "almeno due anni" ma tale termine nel sistema originario era ancorato all'esame pratico di aggiunto e al conseguimento della corrispondente qualifica, l'uno e l'altro aboliti rispettivamente con la L. 25.5.1970 n. 357 e la L. 2 aprile 1979 n. 97;

che lo stesso articolo 129 prevedeva che gli uditori giudiziari potessero essere incaricati delle funzioni con giurisdizione piena dopo almeno un anno di tirocinio;

che tale periodo minimo è stato ridotto ad "almeno sei mesi" dalla L. 25.2.1956 n. 59 e ulteriormente confermato dalla L. 30.5.1965 n. 579;

che l'esame degli atti normativi adottati in proposito dal Consiglio ha evidenziato come il periodo di due anni, indicato dal legislatore in linea di massima, come idoneo a consentire l'acquisizione di una valida formazione professionale di base, sia stato in realtà solo raramente utilizzato nella sua interezza;

che risulta infatti per gli uditori giudiziari, vincitori dei concorsi indetti con DD.MM. 3.12.1988, 19.01.1989 e 24.4.1989, con delibera del 4 luglio 1991 la durata complessiva del tirocinio fu ridotta a dodici mesi (6 mesi per il tirocinio ordinario e 6 mesi per il tirocinio mirato); per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 3.12.1991, con delibera 12 dicembre 1991 fu individuato il periodo complessivo di tirocinio in mesi tredici; così per gli uditori nominati con D.M. 29.9.1992; infine per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 23.6.1993 e D.M. 8.7.1994 il periodo complessivo di tirocinio fu indicato in mesi quindici, con delibere, rispettivamente, del 21 luglio 1993 e del 7 luglio 1994;

che risultano agli atti delibere consiliari del 23 novembre 1989 e del 14 dicembre 1989 che, in relazione all'urgente necessità di provvedere all'effettiva copertura dei posti vacanti nella pianta organica dei magistrati, hanno anticipato la presa di possesso degli uditori giudiziari nominati con D.M. 25.2.1989 con conseguente riduzione del periodo di tirocinio;

che nella relazione al Parlamento sullo stato della Giustizia per l'anno 1994 si affermava sul punto che "la cronica carenza negli organici della magistratura, la vera e propria fame di magistrati in tanti uffici giudiziari, le tante emergenze cadute nel corso degli anni sulle spalle dell'ordine giudiziario hanno imposto tempi di reclutamento abbreviati" tanto che il tirocinio a volte è stato contenuto nel termine di un anno o addirittura un termine inferiore;

che riguardo alla contrazione eccessiva dei tempi di tirocinio nella relazione suindicata e nei resoconti dei dibattiti consiliari si sono evidenziate preoccupazioni connesse agli effetti negativi che possono derivare da un approccio episodico e superficiale degli uditori inseriti per breve tempo negli uffici giudiziari per il tirocinio, ciò soprattutto per la parte diretta ad approfondire e potenziare la professionalità in materie tradizionalmente escluse dagli insegnamenti universitari e post-universitari, ma del pari indispensabili per un efficiente esercizio dell'attività giudiziaria;

che tali preoccupazioni sono sicuramente da condividere ma, d'altro canto, la realtà concreta segnala la prioritaria esigenza di coprire i larghi vuoti presenti negli organici e la stessa previsione legislativa sopra indicata ha individuato un termine minimo inderogabile di sei mesi di uditorato, con ciò dando atto che, in presenza di particolari esigenze degli uffici, il tirocinio possa essere adeguatamente abbreviato, se del caso apportando alcuni correttivi che contemperino le esigenze di adeguata formazione professionale dei nuovi magistrati e di efficienza della "macchina" giustizia;

che la situazione attuale evidenzia uno scoperto di organico del 7,86% (su un totale di 9033 posti vi sono 678 vacanze), senza contare la scopertura dei 546 posti derivanti dall'aumento dell'organico di cui alla legge 13.2.2001 n. 48 e le ulteriori vacanze che verranno a verificarsi per i collocamenti in quiescenza e che di norma incidono in numero di circa 300 l'anno;

che nell'ultimo quadriennio la frequenza dei concorsi si è notevolmente ridotta;

che risultano inoltre in crescente aumento e all'esame della Settima Commissione del Consiglio le richieste di applicazione extradistrettuale ed endodistrettuale che subiranno un ulteriore, prevedibile incremento a seguito dell'avvenuto trasferimento di 18 magistrati (n. 2 giudici dal Tribunale di Paola, n. 4 giudici dal Tribunale di Palmi, n. 1 sostituto procuratore dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, n. 2 giudici dal Tribunale di Caltanissetta, n. 2 giudici dal Tribunale di Enna, n. 1 giudice dal Tribunale di Castrovillari, n.1 giudice e n. 2 sostituti dal Tribunale e dalla Procura di Sciacca, n. 1 sostituto dalla Procura della Repubblica di Locri, n. 3 giudici dal Tribunale di Gela, n. 1 sostituto dalla Procura della Repubblica di Nicosia) dei 37 che hanno maturato il diritto alla prescelta per aver svolto le funzioni nelle sedi non richieste ai sensi della legge n. 356/1991;

che tali richieste, giustificate in parte dalle carenze di organico sopra indicate, non possono certamente costituire un valido strumento per colmare i vuoti di organico sopraindicati, non solo in considerazione dei limiti temporali connessi all'istituto ma in quanto, comunque, vanno ad incidere sull'organizzazione dell'ufficio di provenienza del magistrato applicato;

ciò premesso, in relazione alle necessità concrete e contingenti fin qui illustrate,

d e l i b e r a

che il tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.1.2002 (vincitori del concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.98) abbia la durata effettiva di mesi 15 con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni, nonché con esclusione dei periodi feriali dei magistrati di cui all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, anche se l'uditore – pur avendo il diritto di fruire del congedo ordinario durante il periodo di sospensione feriale – non lo abbia goduto ovvero ne abbia fruito in misura inferiore;

che il tirocinio abbia inizio a partire dal 12 febbraio 2002 e, nel rispetto dell'art. 3, quarto e quinto comma del regolamento, si svolga secondo la seguente articolazione:

TIROCINIO ORDINARIO (10 mesi) dal 12.2.2002 al 11.1.2003 (comprensivo di un mese di ferie)

TIROCINIO MIRATO (5 mesi) dal 12.1.2003 al 11.6.2003

che, stante la riduzione del periodo complessivo di tirocinio per gli uditori nominati con D.M. 18.1.2002:

- completato positivamente il tirocinio ordinario, all'esito della delibera consiliare che individua l'ufficio cui verrà destinato l'uditore per l'esercizio delle funzioni giudiziarie al termine del tirocinio mirato, **il dirigente dell'Ufficio** giudiziario al quale l'uditore è stato destinato **comunichi tempestivamente** al Consiglio giudiziario, che ne cura il tirocinio, **le specifiche funzioni** alle quali egli sarà destinato, sì da consentire il proficuo svolgimento del tirocinio mirato in relazione all'esercizio delle funzioni che egli è chiamato ad esercitare;

- dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, al fine di rendere concretamente possibile il proseguimento dell'iniziale impegno formativo, **i dirigenti degli Uffici di appartenenza attribuiscono all'uditore medesimo un carico di lavoro inferiore**, nella misura percentuale **almeno del 30%** rispetto a quello medio ponderato dei magistrati addetti allo stesso Ufficio;

e che, a sostegno dei predetti uditori nel primo periodo di esercizio delle funzioni siano organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito della programmazione annuale ulteriori corsi

aggiuntivi di formazione, dedicati specificatamente ai predetti uditori;

che la fase del tirocinio ordinario abbia pertanto il seguente svolgimento:

- quattro mesi dal 12.2.2002 al 11.6.2002 di assegnazione ad uffici giudiziari civili;
- tre mesi dal 12.6.2002 al 11.10.2002 di assegnazione ad uffici giudicanti penali;
- tre mesi dal 12.10.2002 al 11.1.2003 di assegnazione ad uffici giudiziari requirenti;

che laddove la concreta situazione organizzativa dei singoli uffici – che dovrà essere idoneamente documentata – sia tale da compromettere l'ordinato svolgimento del tirocinio nel settore penale secondo la cadenza temporale sopra indicata, l'uditore possa essere destinato agli uffici requirenti prima dell'assegnazione agli uffici giudicanti penali;

che, con riferimento allo svolgimento del tirocinio, nell'ambito delle articolazioni suindicate, il tirocinio si svolga secondo il piano predisposto dai magistrati collaboratori, in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo all'uditore di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni. Scopo del tirocinio ordinario è infatti essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e quella inerente all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Gli elementi di conoscenza necessari per orientare l'uditore nelle sue future scelte professionali anche in ordine a funzioni specializzate verranno trasmessi mediante appositi incontri seminariali da organizzare a livello locale, nonché, ove l'uditore ne faccia richiesta, attraverso un significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli uffici in questione. Anche in relazione a ciò, ai fini di un'efficace programmazione del piano di tirocinio appare opportuno il preventivo interpello degli uditori in merito alle preferenze che intendessero esprimere.

Il piano di tirocinio ordinario, a prescindere dalle richieste degli uditori, dovrà in ogni caso assicurare – integrandola con appositi incontri seminariali in sede locale - una significativa esperienza negli uffici minorili ed in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione dell'uditore a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

Nel corso del tirocinio ordinario e mirato si svolgeranno in Roma, come da calendario che verrà tempestivamente comunicato, i seguenti corsi:

- Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore civile;
- Incontri di studio sull'ordinamento giudiziario;
- Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore penale;
- Incontri di studio relativi al tirocinio mirato.

E' prevista, inoltre, una ristrutturazione della formazione informatica degli uditori in sede centrale mediante lo svolgimento di una giornata, da inserirsi nell'ambito dell'incontro di studio sull'ordinamento giudiziario, dedicata all'apprendimento del sistema di ricerca easy find e di altri sistemi connessi alla logica della ricerca (quale ad esempio Notizie della Corte di Cassazione - CD Rom USI....) di due mezzeggiornate a conclusione degli incontri di studio civile e penale, volte alla formazione informatica, mirata all'apprendimento delle potenzialità della rete giustizia e all'utilizzo dei principali siti, istituzionali e non, a contenuto giuridico, italiani e comunitari. Stante comunque la necessità di predisporre moduli formativi differenziati e di raggruppare individui di livello omogeneo è stato predisposto l'allegato questionario (n.d.r. l'allegato viene omesso) che dovrà essere distribuito a cura delle Segreterie delle Corti di Appello in occasione della presa di possesso e restituito debitamente compilato alla segreteria della Nona Commissione entro e non oltre il 28.2.2002, a mezzo fax (n. 06/490543).

Allo scopo di completare comunque la preparazione informatica degli uditori, i Consigli giudiziari, su proposta della locale commissione uditori, in collaborazione con i magistrati collaboratori ed i magistrati responsabili per l'informatica nelle sedi periferiche, dovranno organizzare seminari diretti a far acquisire agli uditori le nozioni di base teoriche e pratiche relative all'uso delle dotazioni informatiche personali e degli uffici.

Gli incontri di studio relativi al tirocinio generico ed a quello mirato - incontri che terranno conto

della riforma sul giudice unico di primo grado - saranno tempestivamente comunicati ai Consigli giudiziari, così come verranno tempestivamente comunicati gli incontri di studio destinati principalmente ai magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari ed ai componenti delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari (art. 13 del Regolamento sul tirocinio).

I Consigli giudiziari organizzeranno le attività formative in sede locale in modo che, rispetto agli incontri di studio organizzati in sede centrale, siano evitate le duplicazioni e sia garantita la loro funzione integrativa e preparatoria.

I Consigli giudiziari, su proposta della Commissione distrettuale per gli uditori, organizzeranno incontri di studio e altre iniziative di formazione professionale a livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni universitarie, gli organismi forensi e altre entità della vita sociale. I consigli giudiziari cureranno che in occasione di tali iniziative formative sia specificamente rappresentato il punto di vista del difensore e provvederanno ad organizzare, in collaborazione con gli organismi forensi, attività di formazione comune per uditori giudiziari, praticanti avvocati ed avvocati.

Il periodo feriale, proporzionalmente al servizio prestato, sarà goduto nel mese di agosto 2002.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare gli uditori giudiziari per l'esercizio delle funzioni avverrà orientativamente nell'approssimarsi del termine di completamento del tirocinio ordinario.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione dell'uditore dovrà comunicare con precisione e senza ritardo al Consiglio giudiziario che ne cura il tirocinio le specifiche funzioni alle quali egli sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla commissione distrettuale per gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell'utilità ed efficacia del tirocinio mirato) potrà comportare la segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare.

I Consigli giudiziari dovranno nominare i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio entro e non oltre il 28.02.2002.